



## Esenzione dall'obbligo d'assicurazione in Svizzera in seguito a doppio onere

A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera (*art. 2 cpv. 2 OAMal*).

In base alle regole di coordinamento tra la Svizzera e l'UE o l'AELS, che prevedono chiare competenze, questo motivo di esenzione per persone provenienti dagli Stati UE/AELS non è applicabile.

### **I seguenti documenti sono obbligatori per poter decidere in merito a una domanda di esenzione:**

- domanda scritta per l'esenzione dall'obbligo d'assicurazione
- permesso per dimoranti temporanei, permesso di soggiorno o permesso di domicilio (non vale per i cittadini svizzeri)
- attuale attestato di assicurazione dell'ufficio straniero competente sulla copertura assicurativa all'estero e per le cure in Svizzera. L'assicurazione deve coprire eventuali cure in Svizzera ai sensi della LAMal
- attestazione che si tratta di un'assicurazione malattie **obbligatoria**